


Prot. 494
del 19.3.2020



Comune di San Procopio

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Piazza Vittorio Veneto, 1 – cap. 89020 – P.I. 00708900808 – C.F. 82000050805

Decreto n. 4 del 19/03/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI "INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA" E ULTERIORI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi e dei decessi notificati alla medesima O.M.S., ha indotto le Autorità nazionali e regionali ad adottare provvedimenti emergenziali sempre più stringenti;

Che con apposita delibera assunta il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Evidenziata la necessità di assumere disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Visti:

- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone l'art. 1, comma 1, punto n. 6, secondo cui le Amministrazioni "assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente [...] e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";
- l'art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, estensibile a tutto il territorio nazionale a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. del 9 marzo 2020, che "raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)";
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 "Misure urgenti in materia di pubblico impiego",

dispone:

"[...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista [...]";

- i progetti di lavoro a domicilio ("lavoro agile" o "smart working") che l'Amministrazione comunale ha avviato o sta avviando in favore del proprio personale dipendente e che possono continuare ad essere attuati;

Ritenuto di dover riorganizzare l'erogazione dei servizi comunali, al fine di rispettare le citate previsioni e consentire ai cittadini, in questa fase di emergenza, di poter continuare ad avere i servizi garantiti in forme diverse, compatibili con l'attuale prescrizione di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (art. 1, comma 1, D.P.C.M. 8 marzo 2020); Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, con particolare riguardo all'art. 50;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e s.m.i.;

Richiamato il C.C.N.L. del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DISPONE

Che, fino alla data del 3 aprile 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020:

a) le seguenti siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza":

- Attività dello Stato civile e dell'Anagrafe (limitatamente al raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte)
- Attività urgenti dei servizi sociali (attività di pronto intervento assistenziale a favore di persone non autosufficienti e minori)
- Attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria (limitatamente al trasporto, ricevimento e inumazione delle salme)
- Attività del protocollo comunale
- Attività urgenti dei servizi economico-finanziari
- Attività urgenti dei servizi del personale
- Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico
- Attività della Segreteria generale collegate all'emergenza sanitaria in corso
- Attività urgenti degli uffici di supporto agli organi istituzionali collegate all'emergenza sanitaria in corso

- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta e smaltimento dei rifiuti
- Attività connesse al ripristino delle reti e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone
- Attività manutentive urgenti relative alla segnaletica stradale ed alla rete viabilistica, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone
- Attività tecnico-amministrative e di coordinamento delle diverse Aree strettamente necessarie a non interrompere i servizi essenziali e calibrate in rapporto alle necessità contingenti.

b) Dette attività "in presenza" siano svolte dal personale interessato nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e con l'adozione di tutti gli accorgimenti finora raccomandati (con particolare riguardo alle Misure igienico-sanitarie di cui all'all. A al D.P.C.M. dell'8 marzo 2020) e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali.

c) I Responsabili di Area, ciascuno per quanto di competenza, individueranno almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate; tutti gli altri dipendenti, ad esclusione di quelli che effettuano progetti di lavoro domiciliare ("lavoro agile" o "smart working") - salva motivata e documentata impossibilità - sono invitati a fare ricorso alle ferie (con particolare attenzione a quelle pregresse), ai congedi retribuiti e agli altri strumenti previsti dalla vigente contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, o collocati in ferie d'ufficio (con i poteri del datore di lavoro), ovvero, in subordine, nei casi previsti dalla legge, sono comandati in disponibilità presso il proprio domicilio e, durante l'orario di lavoro, dovranno essere reperibili al fine di essere richiamati per ogni necessità, presentandosi sul luogo di lavoro entro 45 (quarantacinque) minuti dalla chiamata. Detto comando in disponibilità emergenziale, come disposto dall'art. 19, comma 3, del D.L. n. 9/2020, costituisce "servizio prestato a tutti gli effetti di legge", senza alcun diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa (buono pasto), ove spettante. Rimane inteso che ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

d) Al fine di limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali, i Responsabili di Area, ciascuno per quanto di competenza, individueranno gli eventuali servizi (anche tra quelli indicati al punto sub a) che è possibile rendere "in reperibilità", provvedendo - in tal caso - a rendere pubblici orari e numeri di telefono a disposizione dei cittadini con appositi avvisi alla cittadinanza.

e) I dipendenti in servizio che rendono le prestazioni lavorative in presenza continuano a timbrare le presenze con le consuete modalità; gli eventuali debiti orari che si maturano in virtù del presente e dei successivi provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria.

f) Le disposizioni attuative del presente decreto sindacale riguardanti i Responsabili di Area e le Alte professionalità sono assunte dal Segretario Generale, quelle riguardanti il Segretario Generale sono assunte dal Sindaco, nel rispetto dei criteri di cui sopra.

Il presente decreto potrà essere revocato, modificato o integrato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso. Copia del presente decreto sindacale è pubblicata all'Albo Pretorio on line e trasmessa alla Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria e alla Protezione Civile.

Copia del medesimo decreto è altresì inviato, per via telematica, al Segretario Generale, ai Responsabili delle Aree ed al Responsabile del Servizio "Gestione risorse umane", per il seguito di rispettiva competenza, ivi compresa la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267, e s.m.i..



Il Sindaco

Arch. Giovanni Domenico Giunta